



**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**COMITATO REGIONE LIGURIA**  
**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

1) **Vista** la dettagliata denuncia presentata dal Comitato Provinciale di Imperia in data 07.01.16 Prot. 5/2016, nei confronti della Soc. Petanque Pontedassio

2) **Ritenuta** la propria competenza a decidere sui fatti, ai sensi dell'art 4 del R di G e D ( Deliberazione Coni N 192/07 del 04.12.2014 Art. 4 Attribuzioni

E' attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: lettera a ) " l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive,"

3) **Rilevato** che nella sopracitata denuncia il Presidente del Comitato Provinciale di Imperia esponeva che l' ADS Petanque Pontedassio " in spregio a quanto disposto dal Comitato Federale ( circolare n 120/15 ) trasmetteva un calendario delle gare sociali sino al mese di maggio 2016, comunicando in maniera chiara che tutte le gare da loro organizzate erano " libere a tutti soci e non soci, propri non propri, tesserati FIB etc"; Nonostante il corretto diniego e la mancata autorizzazione da parte del Comitato di Imperia , l'ASD Petanque Pontedassio ha organizzato e pubblicizzato per il giorno 02.01.16 all'interno della struttura "Bar del Griso" una gara a terne sorteggiate ammettendo a giocare altri giocatori FIB provenienti da altre Societa';

**Ritenuto** che il comportamento in oggetto dei dirigenti della sopracitata Societa' abbia violato diverse disposizioni dell' art 60 del R.G.e D e in particolare

Il comma 2 , - lettera a) per la partecipazione in Italia **a manifestazioni non approvate** ; - lettera b) partecipazioni a competizioni con modalita' e in posizione non regolare **e/o senza preventivo benestare** quando richiesto , della Societa' affiliata di appartenenza ; - lettera f ) organizzazione di competizioni non autorizzate

tutto cio' ritenuto e premesso

**IRROGA**

Ai dirigenti, agli arbitri e ai giocatori della Soc. Petanque Pontedassio e a tutti i partecipanti la squalifica di mesi 6 a far data dal 25.01.16 e sino al 25.07.16.

**CONDANNA**

la Societa' Bocciofila Petanque Pontedassio al pagamento della multa di € 413,16 da versarsi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, preavvertendo che il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione, comporta la sospensione della Societa' e dei tesserati da ogni attivita' federale (art. 18 comma 5 R.G. e D. )**ERRATA CORRIGE** (Art.60 comma 6 R.G.e D. ) **La sospensione e' revocata dopo il pagamento della somma dovuta.**

**INVITA ED OBBLIGA**

La Soc Bocciofila Petanque Pontedassio a fornire gli elenchi di tutti i nominativi dei giocatori ed arbitri che hanno partecipato alla gara del 2 gennaio , affinche' il Giudice territoriale irroghi le sanzioni ai singoli tesserati ed arbitri ;

INOLTRE ai sensi del comma 6 art 60 ,

**INFLIGGE**

alla Soc Bocciofila Pontedassio **l'inibizione** da ogni attivita' organizzativa per sei mesi a far data dal 25.01.16 al 25.07.16

Genova , 22/01/16

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Avv. Massimo Meattini